



CH-3003 Berna
fedpol, MROS

Agli intermediari finanziari

Berna, 19 marzo 2019

Comunicazioni di sospetto indirizzate a MROS

Gentili Signore, Egregi Signori,

In questi ultimi anni il numero delle comunicazioni di sospetto ricevute da MROS è aumentato. Quest'aumento, che dimostra l'efficacia del nostro sistema di comunicazione basato sulla fiducia tra settore privato e autorità, è dovuto in modo particolare a una sensibilità sempre più elevata della piazza finanziaria. I nostri contatti con gli intermediari finanziari mostrano inoltre che l'aumento è anche conseguenza dell'evoluzione della giurisprudenza di questi ultimi anni e della sua interpretazione estensiva della nozione di sospetto fondato, rilevato anche dal Consiglio federale nel rapporto esplicativo del progetto di modifica della LRD del 1 giugno 2018.

Il sistema svizzero di comunicazione di sospetto include gli intermediari finanziari nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questo coinvolgimento comporta degli obblighi in materia di comunicazione a MROS. In effetti, gli intermediari finanziari conoscono direttamente i propri clienti, ciò che dà loro un vantaggio considerevole nella fase di determinazione dei primi elementi di sospetto. I loro chiarimenti sulla base dell'art. 6 cpv. 2 LRD precedono la comunicazione indirizzata a MROS e i risultati sono allegati alla stessa (art. 3 cpv. 4 OURD).

Tuttavia, in questi ultimi mesi, MROS constata una riduzione della qualità di certe comunicazioni di sospetto. Spesso quest'ultime contengono solamente una presentazione sommaria dei fatti, senza analisi approfondita. Questa situazione provoca ritardi nel trattamento di questi casi da parte di MROS, il quale deve richiedere informazioni e documenti complementari all'intermediario finanziario al fine di eseguire la sua analisi.

Con la presente MROS ricorda l'importanza, nell'argomentazione dei sospetti, dei chiarimenti

effettuati dagli intermediari finanziari sulla base dell'art. 6 cpv. 2 LRD. La comunicazione di sospetto indirizzata a MROS deve inoltre soddisfare le condizioni formali dell'art. 3 OURD. In modo particolare, la comunicazione deve contenere una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione (art. 3 cpv. 1 lett. h OURD). Se delle comunicazioni sono incomplete da questo punto di vista, e in base alle circostanze, l'intermediario finanziario può non essere esonerato dal proprio obbligo di comunicare (cfr. DTF 6B_1453/2017 del 7 agosto 2018, consid. 3.4).

Al fine di facilitare la presentazione delle informazioni necessarie per la propria analisi, MROS informa gli intermediari finanziari dell'introduzione di formulari di comunicazione modificati. Questi formulari, che sono disponibili sulla pagina internet di felpol (<https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/meldeformular.html>) devono essere utilizzati a partire da questo momento per tutte le comunicazioni di sospetto indirizzate a MROS (art. 3 cpv. 3 OURD).

Ci permettiamo di segnalare, inoltre, l'introduzione del nuovo sistema d'informazione di MROS. A partire dal 1 gennaio 2020 l'invio di comunicazioni di sospetto avverrà esclusivamente in formato elettronico.

Una versione di prova del sistema è, per fini di esercizio, a disposizione di tutti gli intermediari finanziari (https://www.gewawebintq.fedpol.admin.ch/goAMLWEB_4_4_INTG_CLN/Home).

Come sempre MROS rimane a disposizione degli intermediari finanziari per eventuali chiarimenti o spiegazioni riguardanti le comunicazioni di sospetto.

Con i nostri più distinti saluti

Ufficio federale di polizia fedpol
MROS